

SCHEMA DI CONVENZIONE
ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PER DISABILI MENTALI

Il giorno _____ nei locali Comunali tra l'Amministrazione Comunale di LEONFORTE legalmente rappresentata da..... domiciliato per la carica presso il Comune di Leonforte e il/la sig./sig.ra _____ nat_ a _____ il _____ nella qualità di rappresentante dell'Ente _____ con sede in _____, _____ avente tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività assistenziali a favore di disabili mentali

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale di Leonforte in attuazione alla Legge -quadro 5 feb. 1992 n. 104 per l'assistenza ed integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, delle ll.rr.68/81 16/86, della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", intende attuare una serie di attività e iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e alla riabilitazione sociale di persone disabili mentali
- che iniziative quali attività ludiche, sportive, ricreative e culturali, possano contribuire al raggiungimento delle superiori finalità, soddisfacendo le legittime aspettative delle famiglie dei suddetti soggetti;
- che la specificità del servizio impone all'A.C. di avvalersi, per la sua gestione, in alternativa a quella diretta, di soggetti del privato sociale senza fine di lucro, che prevedono tra i loro fini statuari lo svolgimento di attività assistenziale a favore di soggetti disabili, che siano in possesso di idonea struttura, mezzi e personale adeguati, che abbiano appropriata conoscenza del territorio;
- che tale modalità di gestione garantisce un contenimento della spesa, una maggiore efficienza delle prestazioni e una migliore qualità dei servizi;
- che le peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale e fiduciario" delle prestazioni richieste;
- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della l.r.22/86,4° comma, lett c, atteso il valore fiduciario che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

OGGETTO, UTENZA, APERTURA

La convenzione ha per oggetto iniziative di carattere ricreativo e socializzante, non sanitarie, presso un centro di incontro sociale per disabili mentali di entrambi i sessi di età compresa tra i 10 e i 65 anni.

Il servizio è destinato ad un numero massimo di 20 utenti, i quali verranno organizzati, a seconda dell'attività da svolgere, in gruppi in base all'età e alle peculiarità. Deve essere garantita l'apertura del centro durante le ore pomeridiane, cinque volte la settimana da lunedì a venerdì per tre ore al giorno. Il tempo necessario per gli eventuali spostamenti degli

operatori tra i domicili degli utenti non può, in nessun caso, essere contabilizzato come tempo lavorativo.

Il servizio deve essere espletato secondo le modalità previste dalla presente convenzione.

Art.2

MODALITA' DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alle attività occorre presentare istanza al Settore Servizi Sociali del Comune di Leonforte, compilando l'apposito modello, con allegata certificazione medica attestante le patologie. I soggetti da ammettere al servizio saranno individuati dal soggetto aggiudicatario del servizio in collaborazione con il CSM dell'ASP e con il servizio sociale del comune. Per ogni utente sarà elaborato un piano individualizzato d' intervento.

Qualora vi siano richieste in numero superiore all'utenza prevista, potranno essere creati, a giudizio degli stessi uffici, diversi gruppi con frequenza in giornate diverse. Ad ogni utente sarà rilasciata apposita tessera. La frequenza è gratuita.

Art. 3

MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA FREQUENZA

Alla dimissione del soggetto si può pervenire, oltre che su richiesta dell'interessato, su disposizione dell'ufficio comunale competente per il venire meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento su disposizione della stessa, ovvero su proposta motivata dell'Ente soggetta a ratifica da parte del suddetto ufficio.

L'Ente si impegna a comunicare periodicamente i nominativi dei soggetti non più frequentanti, al fine di favorire l'accesso al servizio a nuovi fruitori.

La dimissione proposta dall'Ente deve essere motivata con un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'ufficio di attivare ulteriori o più idonee iniziative.

Art. 4

PRESTAZIONI E PRESCRIZIONI

L'Ente si impegna a:

- ✓ mettere a disposizione una struttura idonea, sita nel centro abitato, provvista di locali rispondenti agli standard previsti dalla legge, attrezzature adeguate e un automezzo idoneo al trasporto, per prelevare gli utenti dalla loro abitazione e riaccompagnarli , nonché per partecipare ad eventi, incontri e manifestazioni nei quali gli stessi sono coinvolti nell'ambito delle attività programmate;
- ✓ impiegare personale con idoneo titolo professionale;
- ✓ stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ammessi contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ✓ curare il rapporto con le strutture sanitarie di base competenti per gli interventi necessari;
- ✓ predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun soggetto ammesso contenente:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro di rilievo per una adeguata conoscenza del soggetto;
- ✓ predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere;
- ✓ relazionare mensilmente all'ufficio comunale competente sull'attività svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazioni della presente convenzione;
- ✓ tenere un registro delle presenze, costantemente aggiornato.

ART. 5
SCOPI E OBIETTIVI OPERATIVI DEL SERVIZIO

- Favorire il superamento degli ostacoli che impediscono la partecipazione alla vita sociale, civile e l'esercizio della piena cittadinanza;
- limitare il rischio di emarginazione;
- potenziare le capacità residue dell'utente accrescendone l'autostima mediante la realizzazione di attività socio-ricreative;
- supportare la famiglia dei disabili nella gestione quotidiana della patologia, anche attraverso la creazione di collegamenti con i servizi e le realtà sociali presenti sul territorio comunale.

Art. 6
ATTIVITÀ'

L'Ente, per il recupero e il potenziamento di funzioni e abilità residue dei soggetti coinvolti, deve realizzare attività socio-ludico e ricreative che possono contribuire in modo significativo alla loro integrazione nel territorio;

Nello specifico:

1. Laboratori artigianali;
2. Laboratorio Informatico
3. Attività sportive, ludiche e ricreative;
4. Supporto psicologico individuale, di gruppo e/o con le famiglie;

Art. 7
PERSONALE

Nel servizio l'Ente deve impiegare le figure professionali di cui al prospetto seguente:

Qualifica operatore	Livello	n. ore mensili	Num. Operat.
Ass.sociale	D	6	1
Ausiliario	A	50	2
Anim.	C	60	2
Oper. Sportivo	C	16	1
Oper.Inform.	C	16	1
Oper.Artig.	C	16	1
Psicologo	D	8	1
Educatore	D	10	1

Art. 8
VOLONTARIATO

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari a supporto dell'attività assistenziale e risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da costoro. I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impegno degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata

Art. 9
CORRISPETTIVI

Per il servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la somma mensile di €.(IVA inclusa,) quantificata sulla base dei corrispettivi dovuti al personale nonché delle spese generali mensili connesse alle attività di cui alla presente convenzione.

La liquidazione avverrà in rate mensile su presentazione di regolare fattura firmata dal legale rappresentante dell'Ente, corredata da apposita relazione, e verrà garantita solo a seguito di acquisizione delle risorse da parte della Regione o di disponibilità da parte del Comune.

Nessuna somma può, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente ai soggetti ammessi per alcuna delle prestazioni erogate durante l'orario dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualora mutamenti nelle situazioni personali o nel contesto socio-familiare dell'utenza richiedessero una rimodulazione dell'organizzazione e della gestione delle attività, l'A.C. d'intesa con la ditta contraente può procedere ad una modifica od integrazione di quanto previsto.

Ove ciò comporti una ridefinizione dei costi, si procederà al conseguente adeguamento.

Art. 11 PENALITA' E CAUSE DI RESCISSIONE

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è la ditta, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2012 n. 136 e successive modifiche.

Si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del diritto della presente convenzione.

Art. 13 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei capitoli in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni della presente convenzione.

Art. 14 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di un anno dall'avvio del servizio.

L'A.C. ha facoltà a suo insindacabile giudizio di recedere dalla presente convenzione anche per insufficienza delle disponibilità di bilancio dando alla Cooperativa un preavviso di gg.30 (trenta).

L'affidamento del servizio, la responsabilità relativa all'esecuzione dello stesso si intesta al responsabile del servizio del Comune .

Art. 14
RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C. e della normativa in materia.

Art. 15
REGISTRAZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente, se dovute.

Art. 16
FORO COMPETENTE

In caso di controversie giudiziale il Foro competente e quello di Enna. .

IL CAPO SETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
